

Interrogazione a risposta scritta in Commissione

Al Ministro dell'Interno.

Premesso che in più occasioni i consiglieri comunali del comune di Avellino hanno richiesto all'amministrazione la pubblicazione delle delibere come previsto dalle norme in vigore nei mesi scorsi e lo stesso Prefetto a cui si sono rivolti i consiglieri comunali ha inviato un sollecito al Sindaco di Avellino.

Che da ultimo un consigliere comunale della città di Avellino con un esposto del 6 febbraio 2024 ha comunicato al Prefetto di Avellino che ammonterebbero a 170 le delibere mai pubblicate dall'amministrazione.

Considerato che tale opacità di comunicazione della gestione di una singola manifestazione è esplicativa di un comportamento reiterato del comune di Avellino che per inveterata consuetudine non pubblica le delibere di giunta, alle quali si giunge per deduzione solo attraverso la lettura delle successive determine di spesa pubblicate a completamento delle procedure.

In particolare, alla nota protocollo comune di Avellino 426 70/23 inviata dal Prefetto di Avellino al Comune, "a seguito di esposto di alcuni consiglieri in ordine ad irregolarità nella pubblicazione delle delibere da parte della Giunta Comunale", il segretario comunale ha riscontrato testualmente al rappresentante di governo: "da tempo immemore, si è instaurata la prassi per cui le delibere dell'organo esecutivo vengono approvate con la formula dell'immediata eseguibilità pure senza la motivazione richiesta dalla giurisprudenza". Il segretario comunale nel riscontro alla nota del Prefetto aggiunge ancora: "Ad avviso dello scrivente tale consuetudine è da considerarsi *secondum legem* in ragione della funzione tipica esercitata dall'organo esecutivo che è chiamato a prendere decisioni i cui effetti sono destinati a maturare con immediatezza e urgenza. Quanto alla tempistica già con pregressa nota lo scrivente ha evidenziato come non rinvenga nell'ordinamento giuridico una norma che disciplini in che tempo va pubblicato un atto adottato".

La stessa sentenza del Consiglio di Stato sez. 4 (sentenza 1070 del 2009) invocata dall'amministrazione comunale sancisce: "la dichiarazione di immediata eseguibilità di un deliberato, non seguita dalla pubblicazione, non comprime la possibilità per chiunque si senta leso di impugnare l'atto una volta che esso venga pubblicato, anche se quest'ultimo ha prodotto già gli effetti".

Rilevato che dal 9 al 14 febbraio ad Avellino si è svolta la manifestazione Eurochocolate e che da notizie di stampa si apprende che la manifestazione è stata finanziata da sponsor privati per euro 500.000, che la manifestazione ha comportato un esborso da parte dell'amministrazione comunale per un totale di 279.280,00 euro a favore di due società che hanno la stessa sede legale e lo stesso amministratore unico.

In particolare secondo i seguenti atti pubblicati sul sito ufficiale del comune di Avellino (albo pretorio):

1) determina n. 4522 del 28/12/2023 il Comune di Avellino ha impegnato, tra l'altro, la somma di 151.280,00 euro per il servizio di promozione dell'evento Eurochocolate Avellino 2024 a favore dell'operatore economico ADVERTISING SRL (Codice Fiscale 07665521006 Partita IVA 07665521006), con sede legale Roma (RM) 00136 Via Pier Ruggero Piccio n. 55;

2) determina n. 511 del 09/02/2024 il Comune di Avellino ha impegnato inspiegabilmente una ulteriore somma di 124.928,00 per il servizio di promozione dell'evento Eurochocolate Avellino 2024 a favore dell'operatore economico Radio Dimensione Suono (RDS), con sede legale in Via Pier Ruggero Piccio n. 55, Roma (RM), P.IVA 01220901001, Codice Fiscale 03637790589.

In merito a tale manifestazione non è mai stata pubblicata all'albo pretorio del comune ad esempio la Delibera di Giunta n. 151 del 12/05/2023 che regola i rapporti economici/operativi tra la società che detiene i diritti di Eurochocolate ed il Comune di Avellino resa nota solo in un post pubblicato sui social da un consigliere comunale.

Ritenuto che appunto il tema della pubblicazione dell'atto, che è alla base della presente interrogazione che mira a segnalare un comportamento ai limiti del surreale in relazione ad un atto della pubblica amministrazione: come si può impugnare un atto se esso stesso non viene pubblicato?

Va da sé che nel caso della manifestazione di cui si discute gli effetti di un provvedimento relativo ad una fiera non è dato comprendere perché vengano catalogati come urgenti, e per un classico sillogismo si potrebbe dire che se tutti i provvedimenti di giunta sono urgenti nessuno di essi è urgente.

si chiede di sapere:

- se il governo intenda verificare se nei comportamenti dell'amministrazione comunale di Avellino nella gestione della pubblicazione delle delibere siano adottati i criteri di cui alla legislazione vigente;
- se i riscontri alle note del prefetto e agli esposti dei consiglieri comunali vi siano adeguate motivazioni in relazione ai comportamenti adottati dalla giunta comunale;
- se intenda verificare con approfondimenti l'attività svolta dall'amministrazione comunale in particolare in relazione al diritto del cittadino ad una corretta informazione sugli atti amministrativi in relazione alle norme sulla trasparenza;
- se intenda verificare con approfondimenti l'attività svolta dall'amministrazione comunale in particolare in relazione al dovere di essa amministrazione a garantire il massimo della trasparenza dei propri atti amministrativi in seguito alle leggi vigenti.

Gubitosa